Memorandum d'Intesa

Tra

Il Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana

E

Il Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica degli Emirati Arabi Uniti

Per la Cooperazione nel Campo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica

Preambolo

Animati dal comune desiderio di rafforzare la cooperazione bilaterale tra il Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica degli Emirati Arabi Uniti (di seguito denominati singolarmente "Partecipante" e congiuntamente "Partecipanti"), e riconoscendo il ruolo fondamentale dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica quale mezzo di cooperazione bilaterale, in conformità con i principi fondamentali delle rispettive normative nazionali,

I Partecipanti hanno concordato di sottoscrivere il presente Memorandum d'Intesa (MoU) come segue:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente MoU mira a stabilire relazioni di cooperazione tra i Partecipanti attraverso lo scambio di competenze, l'organizzazione di conferenze, seminari, workshop ed esposizioni, l'avvio di progetti di ricerca congiunti, la promozione dell'uso condiviso delle infrastrutture di ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo svolgimento di lezioni in vari ambiti di interesse comune, in conformità con la legislazione nazionale e il budget disponibile di entrambi i Partecipanti.

Articolo 2

Aree di Cooperazione

I Partecipanti concordano di scambiarsi visite ed esperienze nei seguenti ambiti:

1. Normative, regolamenti, politiche e strutture organizzative che regolano l'istruzione superiore, nonché esperienze in questo settore.
2. Standard e sistemi applicabili in entrambi i Paesi per garantire la qualità delle istituzioni di istruzione superiore e dei loro programmi accademici.
3. Procedure di autorizzazione per le istituzioni di istruzione superiore.
4. Meccanismi di accreditamento dei programmi accademici nelle istituzioni di istruzione superiore.
5. Scambio di informazioni sulle qualifiche accademiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione superiore di entrambi i Paesi per facilitare il reciproco riconoscimento di tali qualifiche.
6. Cooperazione tra la Commissione per l'Accreditamento Accademico (CAA) negli EAU e l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in Italia.
7. Promozione della cooperazione tra istituzioni di istruzione superiore e ricerca, inclusa la condivisione di informazioni e prospettive su questioni scientifiche e tecnologiche di interesse comune. Scambio di personale accademico e amministrativo, docenti, scienziati ed esperti nei campi della scienza e della tecnologia.
8. I Partecipanti discuteranno la possibilità di definire un bando congiunto per la realizzazione di progetti tra istituzioni di istruzione superiore, istituti di ricerca e imprese di entrambi i Paesi nei settori della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, incoraggiando collaborazioni, scambi di visite e condivisione di informazioni tecniche ed esperienze in diversi settori scientifici ed educativi, in particolare nei seguenti ambiti:
    a. Sanità
    b. Materiali avanzati e manifattura
    c. Infrastrutture di ricerca con particolare attenzione alle onde gravitazionali
    d. Sicurezza alimentare
    e. Robotica biomedica
    f. Intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e big data
    g. Biodiversità
    h. Tecnologie agricole innovative
    i. Mobilità sostenibile
    j. Terapia genica e terapie a base di mRNA
    k. Belle arti e musica
    l. Altri ambiti concordati tra entrambi i Partecipanti.

Articolo 3

Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale

Per garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei dati personali:

1. Le istituzioni partecipanti alle attività cooperative dovranno fornire un'adeguata protezione per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione di progetti e attività previste dal presente MoU.
2. I diritti di proprietà intellettuale saranno protetti in conformità con la legislazione dell'Italia e degli EAU, nonché con le leggi internazionali applicabili e, per il Partecipante italiano, con gli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea.
3. Il contributo di ciascun Partecipante ai progetti congiunti sarà esplicitamente riconosciuto nelle pubblicazioni derivanti dalle attività realizzate nell'ambito del presente MoU, secondo le condizioni stabilite di comune accordo tra i Partecipanti.
4. Durante la validità del presente MoU, nessuna informazione riguardante una persona fisica potrà essere trasmessa, trattata o divulgata a terzi, né utilizzata in modo incompatibile con gli obiettivi del presente MoU, senza il previo consenso scritto del titolare dei dati.

Articolo 4

Finanziamenti

1. Ciascun Partecipante sosterrà le proprie spese finanziarie derivanti dall'attuazione del presente MoU. Le attività di cooperazione saranno finanziate in base alla disponibilità delle risorse finanziarie.
2. Salvo diversa decisione congiunta, ciascun Partecipante finanzierà i beneficiari del proprio Paese. Le attività di cooperazione che coinvolgono altri enti interessati non comporteranno alcuno scambio di fondi; qualsiasi entità interessata a partecipare alle attività di cooperazione dovrà sostenere autonomamente i costi relativi alla propria partecipazione, subordinatamente alla disponibilità di fondi adeguati.
3. Fermo restando quanto sopra, i dettagli relativi a qualsiasi futuro aspetto finanziario saranno definiti congiuntamente in successivi accordi tra i Partecipanti.

Articolo 5

Riservatezza delle Informazioni e dei Documenti

I Partecipanti si impegnano a mantenere la riservatezza dei dati, delle informazioni e dei documenti scambiati tra loro. Nessun Partecipante potrà utilizzare tali informazioni, dati o documenti forniti dall'altro Partecipante, se non per le finalità e gli obiettivi del presente MoU e solo previa autorizzazione scritta dell'altro Partecipante.

Articolo 6

Visite

I membri delle delegazioni e i partecipanti a seminari, workshop, conferenze, esposizioni, lezioni e tutte le attività relative agli scambi di visite tra i Partecipanti saranno determinati tramite corrispondenza reciproca. Anche la durata e le tempistiche delle visite saranno concordate attraverso comunicazioni scambiate tra i Partecipanti. Ciascun Partecipante dovrà notificare all'altro almeno due mesi prima della visita programmata.

Articolo 7

Viaggi e Spese

Il Partecipante inviante coprirà le spese di viaggio dei propri delegati da e verso il Paese ospitante, nonché le spese di alloggio e quelle interne, inclusi i costi di formazione per i tirocinanti. Il Partecipante ospitante si farà carico delle spese per eventuali trattamenti medici di emergenza destinati ai delegati dell'altro Partecipante, in conformità con le normative applicabili di entrambi i Partecipanti.

Articolo 8

Comitato Congiunto

1. Per attuare e monitorare le attività di cooperazione previste dal presente MoU, sarà istituito un Comitato Congiunto (di seguito denominato "Comitato Congiunto"), composto da un massimo di tre (3) membri nominati da ciascun Partecipante. La composizione del Comitato potrà essere modificata di comune accordo tra i Partecipanti.
2. Le responsabilità del Comitato Congiunto includono:

    a. Sviluppare un piano d'azione per l'attuazione delle disposizioni del presente MoU.

b. Definire politiche e linee guida per il raggiungimento degli obiettivi del MoU nei settori dell'istruzione superiore, della scienza, dell'innovazione e della tecnologia.

c. Identificare, di comune accordo, le priorità di cooperazione da adottare tra i Partecipanti.

3. Il Comitato Congiunto svolgerà i propri compiti attraverso riunioni semestrali, che si terranno in date concordate, in modalità virtuale o in presenza, secondo quanto stabilito reciprocamente.
4. Il Comitato Congiunto elaborerà relazioni per valutare le attività di cooperazione in corso e passate, nonché per pianificare gli obiettivi futuri.
5. I costi relativi alle attività del Comitato Congiunto saranno coperti dalle risorse disponibili nei bilanci di ciascun Partecipante.

Articolo 9

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza e le notifiche relative al presente MoU dovranno essere redatte per iscritto, in lingua inglese, e trasmesse attraverso i canali diplomatici o via e-mail. Si considererà che la corrispondenza sia stata ricevuta dall'altro Partecipante entro settantadue (72) ore dall'invio.

Articolo 10

Risoluzione delle Controversie

I Partecipanti convengono di risolvere in maniera amichevole eventuali controversie che possano insorgere durante l'attuazione del presente MoU, attraverso discussioni e consultazioni. Il presente MoU non crea diritti legali né obblighi internazionali per alcuno dei Partecipanti.

Articolo 11

Modifiche

Il presente MoU può essere modificato di comune accordo attraverso scambi di note scritte tramite canali diplomatici. Tali modifiche acquisteranno efficacia alla data della firma da parte di entrambi i Partecipanti.

Articolo 12

Legge Applicabile

1. Il presente MoU non costituisce un accordo internazionale che possa generare diritti o obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente MoU deve essere interpretata o eseguita come un obbligo giuridico o un impegno vincolante per i Partecipanti.
2. Il presente MoU sarà attuato in conformità con le legislazioni dell'Italia e degli EAU, nonché con il diritto internazionale applicabile e, per il Partecipante italiano, con gli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 13

Durata

1. Il presente MoU acquisterà efficacia alla data della sua firma e rimarrà valido per cinque (5) anni. Esso sarà rinnovato automaticamente per periodi di uguale durata, salvo che uno dei Partecipanti notifichi all'altro, per iscritto e tramite i canali diplomatici, la propria intenzione di terminarlo con un preavviso di almeno sei (6) mesi rispetto alla data prevista di cessazione. La cessazione o la scadenza del presente MoU non influenzerà il completamento di eventuali progetti in corso, salvo diverso accordo tra i Partecipanti.
2. Il presente MoU non pregiudica i diritti o gli obblighi di alcuno dei Partecipanti derivanti da altri trattati internazionali di cui uno o entrambi i Partecipanti sono firmatari.

Il presente MoU è stato firmato nella città di ROMA... il ...24..... / ...02..... / 2025, in tre copie in lingua italiana, araba e inglese, tutte ugualmente autentiche. In caso di divergenze, farà fede il testo in lingua inglese.

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana

.....

Per il Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica degli Emirati Arabi Uniti

.....